



19646/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO MORGIGNI
Dott. RUGGERO GALBIATI
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. FAUSTO IZZO
Dott. FELICETTA MARINELLI

- Presidente - SENTENZA N. 792/2010
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 29485/2009
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

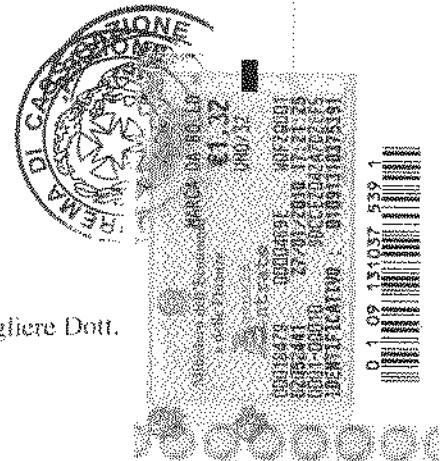
sul ricorso proposto da:

1) ECCEL ERVINO N. IL 07/12/1943

avverso la sentenza n. 579/2009 TRIBUNALE di TRENTO, del 13/07/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
RUGGERO GALBIATI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Chinello Geraci*
che ha concluso per *l'annullamento della sentenza con*
ordine sia patente di guida sospesa nel resto



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. *[signature]*
per ditta *[signature]*
il *[signature]*
IL CANCELLIERE

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditi i difensori Avv. *Is. Giuseppe* *Edmanti*

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Trento - Giudice monocratico -, con sentenza in data 13-7-2009, applicava, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 C.P.P., all'imputato Ervino Eccel la pena di mesi tre di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Disponeva la sospensione della patente guida per anni uno. In particolare, risultava che l'imputato al momento del fatto stava conducendo il ciclomotore Piaggio Ape 50 cc.

2. Ervino Eccel presentava ricorso per cassazione.

Si doleva perché era stata disposta la sospensione della patente di guida, malgrado che il mezzo, condotto da esso istante, non richiedesse tale titolo abilitativo.

Aggiungeva che erroneamente non era stata concessa la sospensione condizionale della pena, pur nella sussistenza dei requisiti, avendo egli riportato due condanne alla pena dell'ammenda ed altra volta era stato condannato per il reato ex art. 80 comma 14 D.P.R. 15-6-1959 ora depenalizzato.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.

Si osserva che il ciclomotore condotto dall'imputato- Piaggio Ape 50 cc- non richiede, ai sensi degli artt. 50 e 116 Cod. Strad., il conseguimento, per la guida, di patente. D'altro canto, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cass. S.U. 30-1-2002 n° 12.316; Cass. 21-9-2005 n°45.669; Cass. 18-9-2006 n°36.580) che non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.

Invece, il motivo riguardante la sospensione condizionale della pena si palesa infondato, atteso che non risulta affatto che il prevenuto, sia pure al di fuori delle

ntese concernenti l'accordo intercorso ex art. 444 C.P.P., abbia fatto istanza di applicazione di detto beneficio.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al provvedimento di sospensione della patente di guida, sospensione da eliminarsi; il ricorso nel resto deve essere rigettato.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione - IV° Sezione Penale- annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di sospensione della patente di guida, sospensione che elimina; rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 30-4-2010

Il Presidente

Il Consigliere Est.

R. P. Ellena

